

Al Comitato di Direzione di Arpae

Oggetto: Delucidazioni e disposizioni applicative in merito al ruolo del responsabile del procedimento in Arpae Emilia-Romagna

Premessa

Con la presente nota l’Agenzia intende fornire a tutte le Strutture Arpae specifiche delucidazioni in merito al ruolo del responsabile del procedimento in Arpae Emilia-Romagna.

In particolare, anche in relazione ai nuovi incarichi di funzione (in seguito ‘IF’) istituiti con DDG n. 96/2019 e conferiti con decorrenza 01/11/2019, la presente nota è finalizzata a meglio dettagliare le modalità di individuazione, i compiti e le responsabilità dei responsabili del procedimento avendo a riferimento quanto previsto dalla legge n. 241/1990 (artt. 4-6bis) e dai vigenti CCNL.

1. Il ruolo del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e la sua individuazione in Arpae Emilia-Romagna

In merito all’**individuazione del responsabile del procedimento**, il riferimento normativo è costituito dall’art. 5 della citata legge n. 241/1990, che espressamente prevede: *“Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale [...] Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.”*

Al riguardo si evidenzia come la citata DDG n. 96/2019, in taluni casi, abbia già individuato il titolare dell’incarico quale responsabile di determinati procedimenti in relazione ad una serie di specifiche tematiche espressamente individuate. Al riguardo preme, infatti, ricordare come i descrittivi di taluni incarichi di funzione prevedano che l’incaricato *“E’ responsabile di procedimento e/o sovrintende alle attività dei responsabili di procedimento ...”*.

In tali casi, pertanto, per le materie dettagliate nel descrittivo di cui all’all. A della citata deliberazione, ove Arpae ha associato il ruolo di responsabile del procedimento all’incaricato di funzione, l’individuazione del medesimo è stata già effettuata.

Tuttavia, l’organizzazione dell’Ufficio e le relative esigenze funzionali possono rendere necessario e/o opportuno assegnare ad altro dipendente, diverso dal titolare dell’incarico di funzione, la responsabilità di determinati procedimenti.

Fermo restando, dunque, che la regola di carattere generale rimane che, per le materie previste nelle declaratorie di cui all’all. A della citata deliberazione n. 96/2019, il responsabile del

procedimento sia l'IF già ivi individuato, il dirigente potrà eventualmente¹ indicare un diverso dipendente del comparto. In tal caso, dovrà effettuare, **su proposta dell'incaricato di funzione, un'individuazione preventiva** dei responsabili di procedimento per macroaree e tipologie di procedimenti trattati, avendo sempre cura di assegnare il ruolo in parola **a dipendenti inquadrati in categoria D o Ds**.

Infatti, pur non sussistendo esplicite preclusioni a che il ruolo di responsabile del procedimento possa essere affidato anche ai dipendenti di categoria C, l'attribuzione anzidetta al personale di categoria D e Ds risulta maggiormente congrua con le relative declaratorie contenute nei vigenti CCNL. Nello specifico, infatti, ai sensi dell'all.1 del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 e ss.mm.ii. si rinvencono espresse prescrizioni in ordine alle responsabilità procedurali affidate al personale inquadrato nella suddetta categoria; trattasi, infatti, di *“posizioni di lavoro che richiedono [...] autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”* (per la categoria D) e, nel caso di Ds, vengono finanche previste *“funzioni di direzione e coordinamento”*.

Va inoltre osservato che gli IF istituiti per il triennio 2019-2022 sono stati conferiti dal 01/11/2019 al 31/10/2022. Per l'effetto di ciò, **per i procedimenti già instaurati e non ancora conclusi** al 01/11/2019 e sino all'adozione del provvedimento finale, il relativo responsabile continuerà ad essere il dipendente/dirigente a suo tempo individuato. Permane, tuttavia, la possibilità che anche nei procedimenti in essere e non ancora conclusi il ruolo in parola possa essere successivamente trasferito al titolare di un IF o ad altro dipendente del comparto senza incarico funzionale (pur sempre inquadrato in categoria D o Ds) procedendo, in questo caso, con specifica assegnazione, da parte del dirigente, che dettagli il 'passaggio di compiti' per le attività ancora da espletare.

2. I compiti del responsabile del procedimento

In merito ai **principali compiti** che sono attribuiti al responsabile del procedimento, essi sono indicati (in termini che non devono comunque ritenersi esaustivi) dall'art. 6 della legge n. 241/90 e consistono in: iniziativa ed impulso; avvisi e comunicazioni; verifica, formazione e acquisizione di fatti, atti ed interessi; eventuale adozione del provvedimento finale. Si tratta, in sostanza e principalmente, di compiti di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e, solo in via eventuale (cfr. art. 5), di decisione.

Come detto, con la citata DDG n. 96/2019 Arpae ha associato a taluni IF l'attribuzione del ruolo di responsabile prevedendo altresì, in determinate materie, anche il potere di firma per gli atti di competenza. In tali casi risulta pertanto certamente auspicabile che si realizzi la già ricordata ipotesi di individuazione, da parte del dirigente, del responsabile del procedimento in un altro dipendente D-DS senza incarico di funzione. Risulta infatti non opportuno, anche al fine di evitare situazioni dove si manifesti un controllo esclusivo sul procedimento da parte di un unico soggetto, che il responsabile IF conduca l'istruttoria ed adotti altresì la decisione finale.

¹ Ad esempio per ragioni di migliore organizzazione interna o qualora ricorra una fattispecie per cui all'IF spetta, oltre al ruolo di responsabile del procedimento, anche il compito di adottare il provvedimento conclusivo (e dunque, come si vedrà nel prosieguo, risulti inopportuno che vi sia corrispondenza fra il soggetto che firma il provvedimento e il responsabile del sotteso procedimento amministrativo). Ovvero, sempre a titolo esemplificativo, qualora nella specifica fattispecie ricorra, anche potenzialmente, una situazione di conflitto di interessi.

Premesso quanto sopra si deve altresì evidenziare come il responsabile del procedimento conduca l'istruttoria con il relativo margine di autonomia tecnico-operativa (non è infatti un mero esecutore materiale delle direttive impartite dal dirigente) per poi sottoporre al soggetto competente ad adottare l'atto finale la proposta di decisione. Sarà poi quest'ultimo ad assumere il provvedimento potendosi pure discostare (motivatamente) dalla proposta ricevuta.

Rinviando sul punto a quanto si dirà nel prosieguo in merito alla distribuzione delle responsabilità, si anticipa tuttavia che in tutti questi casi sussiste comunque una responsabilità del dirigente in merito all'attività svolta dal responsabile del procedimento.

Sotto altro ma connesso profilo, in molteplici casi il titolare dell'IF, oltre a vedersi attribuito il ruolo di responsabile del procedimento per un certo tipo di procedimenti omogenei, ha fra i compiti assegnati anche quello di **sovrintendere alle attività dei responsabili del procedimento**. Tale compito è da intendersi come riferito alla eventualità che in una specifica fattispecie (pur sempre rientrante nelle tematiche espressamente riferibili all'IF considerato) il dirigente (pur sempre secondo le modalità anzidette) ritenga di assegnare ad altro dipendente il ruolo di responsabile del procedimento. In tali casi, all'IF cui compete il ruolo di 'sovrintendente' spetterà il compito di vigilare e coordinare le attività degli altri responsabili e l'IF medesimo eserciterà dei poteri di direttiva e controllo sulla correttezza dell'attività svolta dal suo collega, con conseguente responsabilità (sotto il profilo in parola) ascrivibile in suo capo (oltre che al dirigente).

Infatti, è bene precisare che qualora, nelle materie riconducibili alle competenze proprie dell'IF, il dirigente ritenga di assegnare il ruolo di responsabile del procedimento ad un diverso funzionario, ciò **non spoglia delle proprie responsabilità né il dirigente** (su cui permane una responsabilità di carattere generale, nei termini che verranno di seguito approfonditi) **né il titolare dell'incarico di funzione**. D'altronde in ragione delle caratteristiche dell'incarico individuate sin dal CCNL del 21/05/2018, specie per gli incarichi di organizzazione, l'attribuzione in parola si connota per l'assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza potendo pure richiedere l'attività di coordinamento di altro personale. Sul punto, si rinvia pure a quanto si dirà nel paragrafo dedicato alla distribuzione delle responsabilità.

I poteri/responsabilità di direttiva, controllo e coordinamento da parte del titolare dell'IF possono, ad esempio, rilevare nell'ambito delle **Conferenze dei Servizi**, nel caso in cui, in detta sede, a rappresentare l'Amministrazione non sia direttamente il dirigente.

Al riguardo giova innanzitutto richiamare quanto prescritto dall'art. 14 ter, comma 3, della legge n. 241/1990 circa la necessità che ciascun Ente o Amministrazione partecipi alle Conferenze dei Servizi mediante un unico rappresentante abilitato ad esprimere in maniera vincolante la volontà dell'Amministrazione medesima su tutte le decisioni di propria competenza; nonché le indicazioni fornite in proposito con le note della Direzione Generale dell'Agenzia prot. PGDG/2015/7546 del 31/12/2015 e prot. PGDG/2016/6983 del 11/10/2016 in merito alla circostanza che qualsiasi soggetto che rappresenta Arpae in Conferenza dei Servizi² può essere coadiuvato in maniera integrata da tutte le strutture dell'Agenzia competenti per materia e per

² Ciò vale sia per il titolare dell'IF cui sia stato attribuito tale compito nei termini di cui alla citata D.D.G. n. 96/2019 che per il diverso funzionario che venisse individuato quale responsabile del procedimento dal dirigente (e quindi dovesse rappresentare Arpae in Conferenza).

territorio, le quali, oltre a prendere parte a momenti di confronto preliminare interno, possono partecipare con funzione consultiva alle sedute della Conferenza dei Servizi ogni volta che ciò risulti opportuno e funzionale allo svolgimento dell'istruttoria e all'adozione dei conseguenti atti e provvedimenti.

Tanto premesso nel caso in cui il dirigente non assuma il ruolo in commento direttamente, l'incaricato di funzione che abbia fra le proprie deleghe anche quella di rappresentanza di Arpae nell'ambito delle Conferenze dei Servizi potrà esercitare direttamente tale ruolo anche chiedendo l'ausilio delle strutture dell'Agenzia comunque coinvolte nell'istruttoria specifica, ciò sia in via preventiva che, se del caso, mediante la partecipazione congiunta (comunque consultiva) in seduta.

Qualora, invece, pur ricadendo la fattispecie trattata fra le materie rientranti nell'ambito di responsabilità del titolare dell'IF, sia stato individuato un diverso responsabile del procedimento e quindi sia stato delegato un diverso funzionario a rappresentare Arpae in Conferenza, l'IF dovrà comunque sovraintendere alle attività del funzionario responsabile del procedimento coadiuvandolo e coordinando le strutture coinvolte in via preventiva e, se del caso, partecipando pure (comunque con carattere consultivo) anch'egli alla seduta.

3. Il regime delle responsabilità e l'obbligo di astensione

Illustrati i principali compiti riferibili al responsabile del procedimento e prima di approfondire la distribuzione delle responsabilità, è opportuno soffermarsi sui **principali tipi di responsabilità cui è esposto il responsabile del procedimento** quale corollario dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Premesso che il regime delle responsabilità cui è potenzialmente esposto il responsabile del procedimento non diverge, da un punto di vista sistematico, da quello di ciascun dipendente appartenente al comparto senza qualifica di dirigente, si può osservare quanto segue.

Sul piano della responsabilità penale può assumere rilevanza il reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio. La prima ipotesi (art. 328, comma 1 c.p.) punisce la condotta del pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta di compiere un atto del proprio ufficio (anche endoprocedimentale) che deve essere "compiuto senza ritardo" e che riguardi ambiti ritenuti ex lege particolarmente "sensibili" (esempio sanità, ordine pubblico). La seconda ipotesi (art. 328, comma 2 c.p.) riguarda l'ipotesi del funzionario pubblico che rimane inerte nella promozione del procedimento ovvero omette un atto pur decorso il periodo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta formulata da parte del soggetto che vi abbia interesse. Si consideri, però, che qualora il funzionario, sempre nel termine di 30 giorni, comunichi all'istante le ragioni del ritardo, e queste siano legittime, egli non dovrà rispondere penalmente dell'omissione³.

³Sul punto si può richiamare la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 5824 del 04/12/1990 che, nell'interpretazione dell'art. 16 della legge n. 86/1990 - che ha modificato il citato art. 328 c.p. nei termini oggi vigenti -, ha precisato che: "I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine di trenta giorni, e che devono essere comunicati all'interessato, possono ad esempio riguardare: a) la particolare complessità dell'istruttoria; b) la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici; c) la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica; d) l'elevato numero di pratiche da evadere; e) l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi; f) altre ragioni specifiche che non consentono il rispetto del termine."

Una menzione in questa sede merita infine il reato previsto dall'art. 323 c.p. "abuso di ufficio". Si configura tale fattispecie quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni, pone in essere una delle seguenti due condotte alternative: I) viola norme di legge o di regolamento; II) omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto ovvero negli altri casi prescritti dalla legge. In entrambe le ipotesi è necessario comunque che dalla condotta derivi anche un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale per il p.u. o per terzi.

E' peraltro bene evidenziare, anche al fine di ricondurre la tematica della responsabilità penale del dipendente pubblico nel corretto perimetro interpretativo, come tutti i reati esaminati richiedano il grado di colpevolezza massimo, e cioè l'elemento soggettivo del dolo che consiste nella coscienza e volontà di porre in essere il comportamento illecito (quindi non basta un comportamento imprudente o imperito per incorrere in responsabilità penale).

Quanto alla responsabilità civile del dipendente, giova, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avere riguardo all'art. 28 Cost., in forza del quale "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti [...]*".

E' necessario, altresì, richiamare l'art. 2043 c.c. e l'art. 22 del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 in virtù dei quali chi, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è personalmente obbligato a risarcirlo.

Ciò posto, si può concludere che nel caso ricorrano le condizioni di legge il dipendente del comparto, ovvero il responsabile del procedimento, può essere chiamato a rispondere nei confronti di chi assume di essere stato danneggiato sul piano civile dalla sua condotta/omissione. Questi, infatti, può agire alternativamente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza o nei confronti direttamente del dipendente pubblico ritenuto responsabile, anche se, generalmente, il danneggiato sceglie di agire nei confronti della P.A., in specie in considerazione della solidità finanziaria della stessa. In quest'ultima evenienza sarà poi la P.A. di appartenenza che potrà valutare se successivamente, in ipotesi e comunque in caso di condanna e sempre qualora ricorrano le condizioni, riterrà di rivalersi sul suo dipendente.

Quanto precede è stato osservato solo per completezza di esposizione dato che trattasi di evenienze non ricorrenti in maniera significativa, ciò anche perché ai fini di una condanna risarcitoria non è sufficiente la mera illegittimità del provvedimento ma occorre che venga provata e accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Il responsabile del procedimento, così come tutti i dipendenti della P.A., possono poi incorrere, nella responsabilità amministrativa. Tale istituto, in estrema sintesi, coinvolge i soggetti che abbiano causato, direttamente o indirettamente, un danno all'apparato pubblico nell'esercizio di specifiche funzioni amministrative. Più precisamente, per responsabilità amministrativa s'intende la responsabilità per i danni causati all'Ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio.

Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o

inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno all'Ente (danno erariale) risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

Per completezza va altresì fatto cenno alla responsabilità disciplinare quale tipologia di responsabilità correlata alla violazione degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro e contenuti nei codici disciplinari e di comportamento. Da non dimenticare, infatti, che tali codici definiscono i doveri, anche in termini di diligenza e correttezza nell'espletamento delle mansioni affidate, a cui tutti i dipendenti devono conformare la propria condotta, la cui violazione – una volta accertata ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali – può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

A corollario di quanto sopra esposto in merito al regime delle responsabilità, pare opportuno, altresì, richiamare l'attenzione in merito all'obbligo di astensione a cui tutti i lavoratori devono attenersi. Al riguardo si ricorda, in particolare, che l'art. 6 bis della legge n. 241/1990 dispone che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Inoltre l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e l'art. 6 del vigente Codice di comportamento aziendale (DDG n. 8/2017) – a cui si fa rinvio - definiscono dettagliatamente le situazioni in cui il dipendente deve astenersi dallo svolgere determinate attività, ciò anche in presenza di gravi ragioni di convenienza o di opportunità.

Dunque, anche sotto questo profilo il responsabile del procedimento può essere esposto a responsabilità e dovrà preventivamente valutare che non ricorrano quelle circostanze per cui è invece tenuto ad astenersi.

4. La distribuzione delle responsabilità fra dirigente, IF e dipendente responsabile del procedimento

In proposito, preliminarmente e in termini generali, si rileva che nel sistema di relazioni fra il responsabile del procedimento ed il dirigente i principali valori in gioco sono, da un lato, l'unità della struttura organizzativa e, dall'altro lato, l'autonomia di chi è designato all'attività procedimentale. Ma l'autonomia (e la responsabilità) gestionale del responsabile del procedimento si collocano pur sempre all'interno di un sistema che avendo un proprio indirizzo opera per un fine comune.

Sulla base di tali considerazioni, si può concludere nel senso che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego risulta un'ampia sfera di autonomia in capo al responsabile del procedimento, il quale nello svolgimento dell'azione amministrativa non può che rispondere egli stesso dei propri comportamenti.

La tendenza all'affievolimento dei rapporti di tipo strettamente gerarchico ed il ruolo del responsabile del procedimento, benché espressivo di poteri autonomi anche nei confronti del dirigente, non valgono però a sottrarre a quest'ultimo i poteri/doveri di direttiva e controllo che gli competono in quanto preposto alla struttura organizzativa. Ad esempio, il dirigente, qualora riscontri incoerenze, errori o incompletezze nell'attività del dipendente designato responsabile di procedimento, può richiedere interventi correttivi o integrativi e può anche sovrapporre una

valutazione critica e di opportunità amministrativa a quella storico-valutativa definita in sede istruttoria. Permane dunque in capo al dirigente la responsabilità che gli è propria in relazione al ruolo rivestito, ciò anche per i principi generali in tema di delega (e non trasferimento) di funzioni e per la culpa in vigilando che potrebbe rinvenirsi in caso di mancato esercizio dei poteri comunque a lui sempre riferibili. Quanto testè detto trova, peraltro, conferma nel disposto contenuto nell'art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale i dirigenti *“dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”*.

Arpae, specie attraverso la citata D.D.G. n. 96/2019, si è posta l'obiettivo di perseguire tale modello e tali obiettivi, nell'ottica di implementare i principi che devono governare l'azione amministrativa e, in questo quadro, la distribuzione di responsabilità fra dirigente e responsabile del procedimento può essere così sintetizzata.

Sul dirigente, anche per l'effetto dell'esercizio della rappresentanza organica, grava sempre (pure per l'adozione, da parte del responsabile del procedimento, di atti e/o comportamenti che rappresentano un'espressione di volontà dell'Ente all'esterno, ad es. nel caso di espressioni di pareri da rendere in Conferenza dei Servizi) una responsabilità di carattere generale connessa al proprio ruolo e al fatto che egli deve pur sempre rispondere della gestione complessiva della struttura organizzativa a cui è preposto. Dunque, il dirigente rimane soggetto al rischio di dover rispondere di eventuali violazioni procedurali per **culpa in vigilando**.

Responsabilità, quella anzidetta, alla quale si può aggiungere quella ulteriore connessa all'adozione del provvedimento finale. Ciò perché, in ragione della già ricordata funzione di direzione e di indirizzo dell'attività degli uffici che gli è riconosciuta, il dirigente mantiene il potere di modificare la proposta di decisione formulata dal responsabile del procedimento, e si deve perciò ritenere che, accogliendo tale proposta il dirigente condivide quanto fatto dal responsabile del procedimento e quindi ne assuma la responsabilità in relazione agli effetti prodotti.

Da ultimo, pare opportuno accennare ancora una volta l'opportunità che non ci sia corrispondenza fra il soggetto che firma il provvedimento conclusivo ed il responsabile del sotteso procedimento amministrativo.

La questione non si pone nell'ordinarietà dei casi nei quali ricorre un modello organizzativo che distingue le due suddette figure; in tali casi il titolare dell'IF, che ha fra i compiti a lui assegnati anche quello del responsabile del procedimento⁴, formulerà la proposta di adozione del provvedimento finale che, se condiviso, verrà poi firmato dal dirigente. Nel caso in cui, invece, per specifica attribuzione contenuta nella DDG n. 96/2019, il titolare dell'IF abbia la delega alla firma degli atti di competenza (e, quindi, all'adozione del provvedimento finale), è auspicabile che, quale responsabile del procedimento, venga individuato un diverso dipendente (pur sempre D o Ds).

In definitiva, da tutto quel che precede consegue che l'assetto organizzativo di Arpae e la relativa distribuzione delle responsabilità risultano in linea con le previsioni di legge e con quanto stabilito nei CCNL di settore

⁴ E lo stesso vale ove sia stato indicato quale responsabile del procedimento un diverso dipendente senza incarico di funzione.

Le disposizioni sul responsabile del procedimento contenute nella presente nota, essendo finalizzate a disciplinare le fasi dei processi decisionali dell’Agenzia, devono intendersi altresì come misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi nell’accezione ampia prevista dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura
(Avv. Giovanni Fantini)

La Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane
(Dott.ssa Lia Manaresi)

Documento firmato elettronicamente